



ORIGINAL E

Comune di Filettino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° - 021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI"

L'anno **Duemilaquattro (2004)**, addì **SEI** del mese di **NOVEMBRE** alle Ore 18, 20 nella **CASA COMUNALE**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs.267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti del Consiglio stesso. **SEDUTA STRAORDINARIA e PUBBLICA di SECONDA CONVOCAZIONE.**

All'Appello risultano:

CATENA GIANFRANCO
IANNARILLI MICHELE
COTOLONI SANTE
NARDECCHIA SILVERIO
CIRCI ANGELO
NICOLINI GIORGIO
ZURLO MARIAROSARIA
SANTORI CAMILLO
OLINI ENRICO
PESCI FRANCO
NARDECCHIA ENRICO
OTTAVIANI GIUSEPPINA
PESCI GIUSEPPA

- SINDACO
-CONSIGLIERE
-CONSIGLIERE

Tot. Presenti – Assenti

Presente	Assente
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
SI	
11	02

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TANZI SIMONA**.

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il **Dott. Gianfranco Catena - SINDACO** assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto .

Il Sindaco in apertura di seduta chiede una sospensione dei lavori del Consiglio di 30 minuti, fissando la ripresa degli stessi alle ore 18.45.

Alle ore 18.45 viene aggiornata la seduta consiliare e si procede nuovamente all'appello dei presenti.

Presenti: Catena G., Iannarilli M., Cotoloni S., Zurlo Maria Rosaria, Nardecchia Silverio, Santori C., Circi A., Olini E.;

Assenti: Nicolini G., Pesci Franco, Nardecchia Enrico, Ottaviani G., Pesci Giuseppa.

Il Sindaco propone all'Assemblea di votare l'inversione dei punti iscritti all'ordine del giorno, in particolare domanda che il punto relativo alla proposta di decadenza del Consigliere Comunale M.R. Zurlo venga discusso come ultimo punto.

Si procede alla votazione della proposta di inversione dei punti all'ordine del giorno.

Presenti: n. 08;

Assenti: n. 05;

Voti favorevoli n. 07;

Voti contrari: n. 01 (M.R.Zurlo)

Il Sindaco, preso atto della suddetta votazione, illustra la proposta di deliberazione iscritta al n. 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto l'esame e l'approvazione del "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici".

Alle ore 19.05 entra in aula il Consigliere Giorgio Nicolini.

Ora i consiglieri presenti sono n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento di concessione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/10/1992;

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», che testualmente recita:

“Art. 12 –

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;

VISTO il d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio preposto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO l'art. 7, del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 – Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni»;

VISTO il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

VISTO lo statuto comunale;

ACQUISITO il parere del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgvo 267/2000;

Il Sindaco pone la proposta a votazione:

Presenti n..9

Votanti n. .8

Astenuti n.1 (Mariarosaria Zurlo)

Voti favorevoli n.8

Voti contrari n.0

Con voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1°) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI» che si compone di n. 25 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

2°) con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante.



Comune di Filettino

(Provincia di Frosinone)

Largo Martin Filetico, 21 - 03010 FILETTINO-FR- P.I. e C.F. 00291470607-
Tel.0775/581832 - Fax 0775/581460 - E-Mail comunefilettino@libero.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO:

Esame ed approvazione del regolamento comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.



Il responsabile del servizio
(
Maria Teresa Pietrobono)

COMUNE DIFILETTINO...

PROVINCIA DI ... FROSINONE

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento - Finanziamento
2	Definizioni
CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»	
3	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»
4	Scopo delle «sovvenzioni»
5	Carattere delle «sovvenzioni»
6	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»
7	Somministrazione delle «sovvenzioni»
CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»	
8	Soggetti beneficiari dei «contributi»
9	Scopo dei «contributi»
10	Carattere dei «contributi»
11	Procedura per l'assegnazione dei «contributi»
12	Erogazione dei «contributi»
CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»	
13	Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
14	Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti
15	Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
16	Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari»
CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»	
17	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
18	Scopo della concessione di «vantaggi economici»
19	Natura del «vantaggio economico»
20	Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»
21	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
CAPO VI - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI	
22	Istituzione dell'albo
23	Aggiornamento periodico dell'albo
24	Pubblicità dell'albo
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI	
25	Riesame delle situazioni in atto
26	Termine per la conclusione dei procedimenti
27	Individuazione delle unità organizzative
28	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
29	Leggi ed atti regolamentari
30	Pubblicità del regolamento
31	Rinvio dinamico
32	Tutela dei dati personali
33	Norme abrogate
34	Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento – Finanziamento

1. Il presente regolamento, in attesa della compiuta applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", come individuati nell'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

3. Il consiglio comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente i finanziamenti da destinare, complessivamente e per settore, alle attività di cui al comma 1.

Art. 2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per «*concessione di sovvenzioni*»: si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;

b) per «*concessione di contributi*»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;

c) per «*concessione di sussidi ed ausili finanziari*»: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione. In particolare si intende:

— per «*sussidio*»: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

— per «*ausilio finanziario*»: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per «*attribuzione di vantaggi economici*»: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «*collaborazioni*» ed i «*patrocini*» senza concessioni in denaro.

CAPO II
CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»

Art. 3

Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4

Scopo delle «sovvenzioni»

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 5

Carattere delle «sovvenzione»

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni sono deliberate dalla giunta comunale.

Art. 6

Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»

1. Gli interventi sono assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'assegnazione degli interventi è fatta con deliberazione della giunta comunale.

4. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 7

Somministrazione delle «sovvenzioni».

1. Tutte le sovvenzioni, a seguito di richiesta degli interessati, sono somministrate in esecuzione di apposita determinazione del responsabile del servizio.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati forniscono ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Se non risultano pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione può essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, può essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, può concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

**CAPO III
CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»**

Art. 8

Soggetti beneficiari dei «contributi»

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, deve essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 9

Scopo dei «contributi»

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel comune.

Art. 10

Carattere dei «contributi»

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) *straordinario*: in caso di intervento «una tantum» teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni sono deliberate dalla giunta comunale.

Art. 11

Procedura per l'assegnazione dei «contributi»

1. Gli interventi sono definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione.

2. La domanda deve indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

3. L'assegnazione degli interventi è fatta con deliberazione della giunta comunale;

6. Nella stessa deliberazione sono evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 12

Erogazione dei «contributi»

1. Tutti i contributi sono erogati previa adozione di apposita determinazione del responsabile del servizio a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati forniscono ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Se non risultano pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo può essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, può essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, può autorizzare la concessione, sulla somma programmata, di acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

**CAPO IV
CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»**

Art. 13

Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina è osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 14

Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

a) le persone residenti in questo comune;

b) le persone non residenti in questo comune, con dimora nel territorio comunale;

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) è preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del codice civile. Della convocazione è redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alla precedente lettera b) del comma 1, sono prima identificate, nelle forme di legge, dalla polizia municipale.

Art. 15

Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla giunta comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza,;

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e sono corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda deve essere fatta per il rinnovo annuale, nè può essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la giunta comunale, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approva l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo è confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento sono comunicati agli interessati.

Art. 16

Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari»

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale), dalla giunta comunale sentito il parere dell'Assistente Sociale dell'Unione dei Comuni degli Ernici;

2. Solo nei casi di assoluta urgenza possono essere disposte dal sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 sono successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 191, comma 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**CAPO V
ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»**

Art. 17

Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 18

Scopo della concessione di «vantaggi economici»

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Art. 19

Natura del «vantaggio economico»

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o inferiore al canone sociale;
 - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b.1 pubblico trasporto;
 - b.2 trasporto scolastico;
 - b.3 mensa;
 - b.4 attività parascolastiche diverse;
 - b.5 Gite e soggiorni organizzati direttamente dal Comune

Art. 20

Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene è disposta dalla giunta comunale e può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione è allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi è assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

Art.21

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata e, comunque, la erogazione di ogni prestazione sociale agevolata prevista dall'art. 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, trova disciplina nel presente regolamento comunale e sarà valutato di volta in volta dall'organo esecutivo secondo la speciale condizione del soggetto residente.

CAPO VI
ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 22
Istituzione dell'albo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, è istituito l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 23

Aggiornamento periodico dell'albo

1. Annualmente, entro il 30 novembre, il responsabile del servizio cui è affidata la tenuta dell'albo, provvede al suo aggiornamento.

2. Tutti i soggetti cui, nel corso dell'anno precedente, sono stati erogati i contributi, sussidi o benefici di natura economica disciplinati dal presente regolamento, sono inseriti nell'albo di cui al precedente art. 22. Per ciascun soggetto viene indicata la natura del beneficio economico, l'importo erogato nonché la disposizione di legge o regolamentare sulla base della quale ha avuto luogo la erogazione.

Art. 24

Pubblicità dell'albo

1. L'albo di cui al precedente art. 22, può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile del servizio preposto alla tenuta dell'albo assicura la massima facilità di accesso e di pubblicità.

2. Se l'organizzazione del servizio lo permette, il responsabile del servizio provvede ad informatizzare l'albo, consentendone l'accesso gratuito anche per via telematica.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi tre dall'adozione del presente regolamento, il responsabile del servizio dà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame è esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

Art. 26

Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI		Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al capo II		60 gg
2	Concessione dei contributi di cui al capo III		60 gg
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al capo IV	Concessione di sussidi	60 gg
		Concessione di ausili finanziari	60 gg
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al capo V	Godimento di un bene comunale	60 gg

Art. 27

Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, viene individuata nel responsabile del servizio preposto

Art. 28

Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, trovano applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 29

Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili:
- a) le leggi regionali;
 - b) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 30

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia municipale.

Art. 31

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 32

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 33

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.


**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
..... con atto n. ;
 - è stato pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal al ;
- con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- è entrato in vigore il



Data

Il segretario comunale




.....

IL PRESIDENTE
Dott. Gianfranco Catena



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Tanzi




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 NOV. 2004

Affissa all'Albo Pretorio in data _____ con il nr. 413 del registro
Pubblicazioni per 15 giorni consecutivi, successivi alla data odierna.

Filettino li 11 NOV. 2004



IL MESSO NOTIFICATORE
(Pietro Cosmi)




Il Segretario Comunale, visti gli Atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 11 NOV. 2004
- E' divenuta esecutiva il giorno _____
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000)
- Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n. 267/2000);

Filettino 11 NOV. 2004



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Tanzi

E per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Filettino li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Simona Tanzi)